

FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI

ALLEGATO 2 AL PROTOCOLLO D'INTESA DIPARTIMENTO-ABI

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL FINANZIAMENTO AMMISSIBILE ALLA GARANZIA DEL FONDO (BENEFICIARI)

Possono accedere al finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo gli esercenti la potestà genitoriale di bambini nati a adottati negli anni 2009, 2010 e 2011.

In caso di esercizio della potestà su più di un minore può essere richiesto più di un finanziamento, mentre è ammesso un solo finanziamento per ogni bambino nato a adottato, anche in caso di potestà a affidamento condiviso.

La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla nascita o all'adozione.

Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva.

Per le adozioni internazionali si fa riferimento al provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore rilasciato dalla commissione per le adozioni internazionali, sia per le adozioni pronunciate all'estero che per quelle pronunciate in Italia a conclusione del periodo di affidamento preadottivo.

Schema procedurale per l'erogazione dei finanziamenti

Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito Internet del Dipartimento per le Politiche della famiglia, la Banca/Intermediario finanziario presso cui richiedere il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta di accesso al finanziamento utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la Banca/Intermediario finanziario e dichiarando:

- le proprie generalità e quelle del minore nato a adottato (specificando in tal caso gli estremi del provvedimento);
- l'esercizio della potestà genitoriale sul minore, specificando se esercita tale potestà da solo o insieme ad altro soggetto;
- in caso di esercizio della potestà condiviso, generalità dell'altro soggetto e dichiarazione che è richiesto un solo prestito per ogni minore.

Il finanziamento beneficia della garanzia del "Fondo di credito per i nuovi nati", istituito presso il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, secondo le modalità e le condizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2009 (d'ora in poi "Decreto").

La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo.

Il gestore del Fondo accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento alla garanzia.

La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare al beneficiario l'importo corrispondente in base alle modalità concordate con il beneficiario.

Le informazioni relative all'erogazione del finanziamento e alla concessione della garanzia sono inviate in via telematica al Sistema Informativo.

È possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, la Banca/Intermediario, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, avvia gli adempimenti previsti in caso di intervento della garanzia del Fondo.

Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazioni è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si provvede alla revoca a norma dell'articolo 9 del Decreto.